CODICE ETICO

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

AIAPP
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

Titolo I – Principi Fondativi e Finalità

Art. 1 – Identità, natura giuridica e missione istituzionale

1. AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, è un'associazione senza scopo di lucro operante ai sensi degli artt. 36 ss. del Codice Civile e, ove applicabile, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
2. L'Associazione riconosce nel paesaggio, ai sensi dell'art. 9 della Costituzione e dell'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, un valore fondamentale riconosciuto dalla Convenzione Europea del Paesaggio, espressione identitaria delle comunità, bene comune primario e fondamento del benessere collettivo.
3. AIAPP promuove la cultura del progetto di paesaggio quale disciplina integrata e sovraordinata, in coerenza con la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), orientata alla tutela, gestione, pianificazione e progettazione dei paesaggi in tutte le loro forme.

Art. 2 – Valori fondamentali e principi etici

1. L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione integrale del presente Codice e tutti i soci ed aderenti si impegnano a condividere i principi espressi all'art. 1 .
2. Il presente Codice raccoglie i principi etici ed i parametri interpretativi delle condotte associative.

Titolo II – Riferimenti Normativi

Art. 3 – Normativa nazionale

1. Il presente Codice Etico si conforma ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli artt. 2 (diritti inviolabili dell'uomo), 9 (tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione) e 118 (principio di sussidiarietà).
2. L'Associazione riconosce come quadro normativo di riferimento il D. Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio, nonché gli strumenti di pianificazione paesaggistica.
3. Sono altresì richiamati:
 - il D.P.R. 31/2017, relativo alle procedure autorizzative in materia paesaggistica;
 - il D. Lgs. 152/2006 – Codice dell'Ambiente, in materia di tutela ambientale, valutazioni ambientali e gestione sostenibile delle risorse;
 - la normativa urbanistica nazionale e regionale vigente, in quanto rilevante per la disciplina del territorio e del paesaggio;
 - il D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, per quanto attiene agli obblighi, ai principi e alle finalità degli Enti del Terzo Settore.

Art. 4 – Normativa europea e internazionale

1. AIAPP assume come riferimento fondamentale la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), che riconosce il paesaggio come componente essenziale del benessere delle popolazioni e come fondamento dell'identità europea.
2. AIAPP riconosce e rispetta gli standard internazionali promossi da IFLA – International Federation of Landscape Architects, e IFLA European Chapter quale organismo di riferimento globale per la professione di *Landscape Architect*.

Titolo III – Ambito di Applicazione e Doveri Generali

Art. 5 – Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

1. Il Codice si applica a tutti gli iscritti, agli organi associativi, ai collaboratori e a chiunque operi in nome o per conto dell'Associazione, sia in Italia sia all'estero.
2. L'iscritto, quale componente essenziale dell'ente collettivo, è destinatario delle norme del presente Codice e ne garantisce l'attuazione attraverso comportamenti conformi ai principi etici, statutari e istituzionali dell'Associazione.
3. Le disposizioni del presente Codice non integrano né sostituiscono le norme deontologiche a cui ciascun iscritto è soggetto nell'esercizio della propria professione.

Art. 6 – Doveri generali degli iscritti

1. L'iscritto agisce con integrità, lealtà, diligenza e rispetto, in conformità ai principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., nonché ai principi di correttezza e buona fede dell c.c. (art. 1175 e 1375 c.c.).
2. L'iscritto tutela l'immagine, la reputazione, la credibilità e la missione dell'Associazione e ne rappresenta i valori con dignità e correttezza.
3. L'iscritto si impegna a evitare qualsiasi comportamento che possa compromettere la fiducia tra i membri dell'Associazione.

Titolo IV – Responsabilità Sociale

Art. 7 – Responsabilità verso le comunità

1. L'iscritto riconosce il ruolo attivo delle comunità nella costruzione e rigenerazione del paesaggio, in coerenza con l'art. 118 Cost.; promuove processi partecipativi, inclusivi e trasparenti; evita ogni forma di discriminazione e favorisce equità nell'accesso ai benefici del progetto.
2. L'iscritto sostiene la diffusione della cultura del paesaggio presso cittadini, istituzioni e giovani generazioni.

Art. 8 – Responsabilità verso il paesaggio

1. L'iscritto considera il paesaggio come sistema complesso e dinamico, ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 42/2004.
2. L'iscritto riconosce il valore del progetto di paesaggio come strumento di armonizzazione tra natura, cultura e società.
3. L'iscritto si impegna, entro i limiti della propria professione, ad esercitare il progetto di paesaggio con obiettivi di sostenibilità, resilienza, tutela della biodiversità e valorizzazione delle identità locali, promuovendo soluzioni che favoriscano la qualità della vita, la salute degli ecosistemi e il benessere delle comunità.

Art. 9 – Responsabilità verso l'ambiente

1. L'iscritto, nel rispetto delle regole dell'arte si impegna ad adottare pratiche progettuali che riducano l'impatto ambientale, in coerenza con il D. Lgs. 152/2006; promuove l'uso responsabile delle risorse naturali e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; favorisce la rigenerazione ecologica, la continuità degli ecosistemi e soluzioni basate sulla natura.

Titolo V – Comportamenti Associativi

Art. 10 – Lealtà, collaborazione e correttezza interna

1. Gli iscritti collaborano in spirito di solidarietà, rispetto e condivisione delle conoscenze, evitando ogni comportamento competitivo o scorretto.
2. L'iscritto evita la diffusione di informazioni non verificate o potenzialmente dannose per l'Associazione, ovvero lesive della dignità e professionalità degli altri iscritti.

Art. 11 – Partecipazione alla vita associativa

1. L'iscritto partecipa attivamente alle attività, agli organi e alle iniziative di AIAPP, impegnandosi a rispettare le deliberazioni degli organi associativi.
2. L'iscritto favorisce la circolazione delle informazioni e la trasparenza interna, promuovendo un clima associativo costruttivo, inclusivo e rispettoso.
3. L'iscritto contribuisce alla crescita culturale e scientifica dell'Associazione, assumendo comportamenti proattivi e responsabili in assemblee, incontri e attività pubbliche.

Titolo VI – Integrità, Trasparenza e Conflitto di Interesse

Art. 12 – Integrità e correttezza

1. L'iscritto agisce con onestà, correttezza e buona fede.
2. È vietato porre in essere comportamenti fraudolenti, ingannevoli o contrari ai principi del presente Codice.

Art. 13 – Trasparenza e tracciabilità

1. L'iscritto garantisce trasparenza nelle informazioni fornite all'Associazione e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali errori o omissioni.
2. Ogni attività svolta per conto dell'Associazione deve essere documentata in modo chiaro e verificabile.
3. La trasparenza costituisce principio guida nella gestione delle risorse, dei progetti e delle relazioni istituzionali.

Art. 14 – Conflitto di interesse

1. L'iscritto evita situazioni che possano generare conflitto tra interessi associativi e quelli personali e/o professionali; qualora un conflitto si presenti sia in forma "potenziale" che "attuale", l'iscritto è tenuto a dichiararlo tempestivamente agli organi associativi competenti che provvederanno alla tenuta del "registro obbligatorio delle dichiarazioni di conflitto".
2. L'iscritto si astiene da decisioni o attività che possano compromettere l'imparzialità dell'Associazione; in tali casi l'iscritto ha l'obbligo di formalizzare la propria astensione con verbalizzazione presso il "registro obbligatorio delle dichiarazioni di conflitto" .
3. È vietato l'uso di informazioni riservate derivanti dalla partecipazione alla vita associativa per vantaggio personale o di terzi.

Titolo VII – Etica nel Progetto di Paesaggio

Art. 15 – Competenza, aggiornamento

1. L'iscritto favorisce la diffusione della conoscenza dell'architettura del paesaggio e partecipa a iniziative formative delle discipline afferenti, mantenendo elevato il livello della propria competenza tecnica, culturale e metodologica.

Art. 16 – Qualità del progetto e responsabilità sociale

1. L'iscritto persegue la qualità del progetto di paesaggio come valore etico e civile.
2. L'iscritto riconosce la responsabilità sociale del proprio operato professionale.

Titolo VIII – Etica del Terzo Settore e del RUNTS

Art. 17 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'iscritto riconosce che l'Associazione, in quanto Ente del Terzo Settore, opera per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. Ogni attività deve essere orientata al bene comune e alla promozione della qualità del paesaggio come diritto collettivo.
3. L'iscritto si impegna a contribuire alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 18 – Assenza di scopo di lucro

1. L'iscritto rispetta il principio di assenza di scopo di lucro dell'Associazione.
2. Ogni risorsa deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità istituzionali e per il perseguimento degli scopi statutari.
3. È vietata qualsiasi forma di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 19 – Responsabilità nella gestione delle risorse

1. L'iscritto che ricopre incarichi gestionali agisce con trasparenza, prudenza e responsabilità, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione.
2. Ogni decisione deve essere documentata e coerente con la missione dell'Associazione.
3. L'iscritto si impegna a prevenire sprechi, inefficienze e utilizzi impropri delle risorse.

Titolo IX – Tutela dell'Immagine

Art. 20 – Comunicazione, rappresentanza e uso del nome dell'Associazione

1. L'iscritto che rappresenta AIAPP a livello nazionale agisce con correttezza, equilibrio e coerenza con i valori associativi, avendo cura di tutelare l'immagine e l'onorabilità dell'Associazione anche nei contesti digitali e sui social media.
2. Le comunicazioni fatte in nome e per conto dell'Associazione devono essere accurate, verificabili e conformi alle indicazioni degli organi associativi.
3. L'iscritto che interviene a titolo personale su temi attinenti al paesaggio deve evitare dichiarazioni che possano essere interpretate come posizioni ufficiali dell'Associazione, salvo esplicita delega.
4. È vietato l'uso improprio o a fini personali del nome, del logo e/o del marchio dell'Associazione.

Titolo X – Rapporti con IFLA e IFLA Europe

Art. 21 – Rappresentanza internazionale

1. AIAPP tutela la propria immagine internazionale quale membro di IFLA Europe, riconoscendo il valore strategico della partecipazione ai network globali di IFLA World.
2. L'iscritto che rappresenta AIAPP in contesti internazionali deve attenersi alle linee guida IFLA e mantenere comportamenti coerenti con gli standard etici fissati a livello internazionale.
3. Ogni attività internazionale deve essere svolta con senso di responsabilità, correttezza e rispetto interculturale e delle istituzioni coinvolte.

Art. 22 – Comportamenti in ambito internazionale

1. L'iscritto evita dichiarazioni, azioni o pubblicazioni che possano danneggiare la reputazione internazionale dell'Associazione o compromettere i rapporti con IFLA, IFLA EU e con le associazioni consorelle.

Art. 23 – Cooperazione internazionale

1. L'iscritto favorisce la collaborazione con istituzioni, università, enti e associazioni internazionali, contribuendo allo sviluppo della cultura del paesaggio a livello globale.
2. Le attività di cooperazione devono essere coerenti con la missione di AIAPP e con i principi etici e professionali promossi da IFLA.
3. L'iscritto si impegna a valorizzare il ruolo di AIAPP nei processi di scambio culturale e professionale internazionale.

Titolo XI – Tutela dei Dati, Privacy e Sicurezza Digitale

Art. 24 – Protezione dei dati personali

1. AIAPP tratta i dati personali degli iscritti e dei soggetti con cui interagisce nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR , direttamente applicabile, integrato dal Codice Privacy come novellato (D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018).
2. Ogni iscritto è tenuto a rispettare le norme sulla protezione dei dati personali nell'ambito delle attività associative, adottando comportamenti conformi ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza del trattamento.
3. È vietata la diffusione non autorizzata di dati sensibili, documenti interni, elenco degli iscritti o materiali riservati, salvo esplicito consenso dell'interessato o obbligo di legge.
4. Per quanto attiene l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nell'attività associativa si fa riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).
5. L'iscritto si impegna a segnalare tempestivamente eventuali violazioni o rischi di violazione della sicurezza dei dati.

Art. 25 – Sicurezza digitale e uso degli strumenti informatici

1. L'iscritto utilizza piattaforme, archivi e strumenti digitali dell'Associazione in modo conforme alle normative vigenti e alle policy interne.
2. È vietato l'uso improprio dei canali digitali dell'Associazione per finalità personali, commerciali o non coerenti con la missione istituzionale.
3. Ogni comunicazione digitale deve rispettare i principi di sicurezza informatica, tutela della privacy e protezione dei dati.
4. L'iscritto adotta comportamenti idonei a prevenire accessi non autorizzati, perdita di dati o utilizzi impropri delle infrastrutture digitali dell'Associazione.

Titolo XII – Vigilanza, Sanzioni e Revisione del Codice

Art. 26 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Codice Etico è affidata al Collegio dei Probi Viri, organo statutario dell'Associazione, che opera in piena autonomia e indipendenza, nonché ad eventuali ulteriori organismi interni istituiti dall'Associazione per finalità di controllo etico e disciplinare. Il Collegio dei Probi Viri esercita le proprie funzioni nel rispetto dello Statuto, del Regolamento interno e dei principi di imparzialità, terzietà e riservatezza.
2. Ogni iscritto può segnalare comportamenti contrari ai principi del Codice. L'Associazione garantisce la massima riservatezza, la tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e l'adozione di procedure interne di gestione delle segnalazioni ispirate ai principi generali del D. Lgs. 24/2023 (*whistleblowing*).
3. L'iscritto, oggetto di segnalazione, viene formalmente avvisato dalla Segreteria Nazionale dell'avvio degli accertamenti da parte dell'organo di vigilanza ed ha diritto a presentare memorie difensive entro il termine di 30 giorni, nonché il diritto di essere ascoltato dall'organo competente.
4. L'organo di vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, svolge gli accertamenti necessari e propone al Consiglio di Presidenza entro il termine di 60 giorni eventuali misure correttive o sanzionatorie, applicabili nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e contraddittorio.

Art. 27 – Sanzioni

1. Le violazioni del Codice possono comportare le seguenti sanzioni che sono strutturate secondo i principi di gradualità e proporzionalità alla gravità dell'infrazione commessa:
 a. **Richiamo verbale**
 È la sanzione più lieve. Consiste nell'informare l'iscritto che la sua condotta non è stata del tutto conforme al Codice Etico, invitandolo formamente a non ripetere il comportamento. Si applica per mancanze lievi dovute a imprudenza o disattenzione, dove non c'è stato un danno reale per l'associazione o per terzi.
 b. **Ammonizione scritta**
 È una dichiarazione formale di biasimo e disapprovazione per la violazione commessa. Viene notificata all'iscritto tramite PEC e rimane agli atti dell'Associazione. Si applica per violazioni colpose o comunque più serie rispetto al semplice avvertimento, ma che non compromettono l'immagine e l'onorabilità dell'Associazione.
 c. **Sospensione**
 Consiste nell'esclusione temporanea (da 6 mesi a 1 anno) dell'iscritto dalle attività associative e dalle cariche sociali. L'iscritto resta vincolato al pagamento della quota, ma perde i suoi diritti per un periodo stabilito. Si applica per violazioni gravi dei doveri associativi, o in caso di recidiva.

d. **Esclusione definitiva**
 È la sanzione massima. Comporta la cancellazione definitiva dell'iscritto dal Registro degli Iscritti. Si applica per violazioni gravissime che ledono in modo irrimediabile l'onore, il decoro e la reputazione dell'intera associazione.

Art. 28 – Validità e revisione del Codice

1. Il Codice Etico è approvato e può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, previa consultazione del Consiglio di Presidenza e della Direzione Nazionale, con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto. Il Codice o le relative modifiche entrano in vigore dalla data della loro approvazione, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.
2. Il Codice Etico è soggetto a revisione periodica per garantire coerenza con l'evoluzione culturale, normativa e professionale dell'Associazione e del settore di riferimento.
3. Ogni revisione deve essere comunicata tempestivamente ai soci, mediante gli strumenti ufficiali di comunicazione dell'Associazione.